

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 4078**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZIO, ALMIRANTE, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CERULLO, CHIACCHIO, CO-TECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MARCHIO, MARINELLI, MARINO, MENICACCI, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PAZZAGLIA, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TARSIA INCURIA, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE**

*Presentata il 23 ottobre 1975*

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui livelli retributivi nell'impiego pubblico e assimilabile

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questo particolare momento dell'economia nazionale riteniamo che il problema, da più parti sottolineato, della cosiddetta « giungla retributiva », debba trovare immediata rispondenza nell'interessamento del massimo organo istituzionale dello Stato, cioè del Parlamento.

Discrasie, sperequazioni, privilegi che la progressione di leggi, di norme, di accordi, di contratti ha, nel tempo, determinato nell'ambito dei pubblici uffici, degli enti del

parastato, delle maggiori imprese, richiedono un accurato esame ed un attento vaglio non solo della loro portata reale ma, anche, dei motivi e delle ragioni addotte al momento in cui sono state presentate all'approvazione dei due rami del Parlamento e della posizione presa dalle varie parti politiche durante l'esame e la discussione.

È evidente che, oggi, in Italia le retribuzioni dei pubblici dipendenti, dei dipendenti degli enti pubblici, degli enti lo-

cali, del parastato, delle imprese a partecipazioni statale e delle grandi imprese anche a carattere privatistico come quelle editoriali-giornalistiche, imprenditoriali e similari nella loro dinamica non hanno seguito una linea uniforme e costante sfuggendo al doveroso controllo degli organi responsabili dello Stato.

Da ciò, a nostro parere, la necessità di una accurata indagine parlamentare per accertare quali siano i sistemi retributivi in atto, per conoscere orizzontalmente l'ammontare delle retribuzioni corrisposte per gradi o funzioni similari corrispondenti, per accertare quanta parte delle retribuzioni sia concretamente afferente alla paga o stipendio base e quanta sia da attribuirsi ad accessori come lavoro straordinario, indennità di funzione, di residenza, diarie, gettoni di presenza e quanto altro concorre a determinare l'ammontare complessivo delle retribuzioni stesse. Vanno, inoltre,

accertati il valore delle altre utilità che i singoli dipendenti traggano da facilitazioni come tessere di circolazione ferroviaria o di trasporti, uso di automezzi dell'amministrazione, assistenza medica sanitaria al di fuori di quelle previste dalla legge, sistemazioni alloggiative od altro e tutto ciò rapportato sull'arco di un anno solare in modo da tener conto delle mensilità aggiuntive, dei premi o altri proventi in uso al fine di acquisire un quadro omnicomprendivo della situazione.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge che, in un momento tanto delicato per la situazione generale e particolare del paese, rappresenta un richiamo a quel senso di moralizzazione e di contenutezza indispensabile per avviare una riforma del nostro sistema in adeguamento alle più evidenti istanze sociali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare:

1) in base a quali leggi, disposizioni, contratti o accordi le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e con ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle aziende di Stato, della RAI-TV, dell'ENEL, degli istituti di credito, delle municipalizzate, degli enti locali, delle regioni, del parastato, sono pervenute alla corresponsione delle retribuzioni in atto per il personale dipendente;

2) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte nelle varie amministrazioni, enti o imprese, per gradi o funzioni similari o corrispondenti;

3) quale parte della retribuzione sia concretamente afferente alla paga o stipendio base e quanto sia da attribuirsi ad accessori, come lavoro straordinario, indennità di funzione, di residenza, diarie, liquidazioni a piè di lista, gettoni di presenza, proventi vari, che concorrano a determinare l'ammontare complessivo;

4) l'ammontare delle retribuzioni nel loro complesso annuale tenendo conto del-

le mensilità aggiuntive, dei premi o altri proventi in uso;

5) il valore economico delle altre utilità derivanti da facilitazioni come tessere di circolazione, uso privato di automezzi delle amministrazioni, particolare assistenza medica e sanitaria, sistemazione alloggiativa ed altro.

#### ART. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta è composta da 14 senatori e 14 deputati nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati su designazione dei rispettivi gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica nei due rami del Parlamento.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta è nominato di comune accordo dai Presidenti delle due Camere al di fuori dei componenti la Commissione ma di cui fa parte ad ogni effetto.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, nella sua prima riunione, con voto limitato, elegge tra i suoi componenti due vice presidenti e due segretari.

#### ART. 3.

I componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne ha conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o per informazione, notizie, atti o documenti del procedimento d'inchiesta salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

#### ART. 4.

La Commissione parlamentare d'inchiesta procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalen-

dosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale che civile, amministrativo o militare.

In ogni caso sono rispettati i limiti posti a tutela della libertà della persona e la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino.

#### ART. 5.

La Commissione parlamentare d'inchiesta può:

a) ordinare l'esibizione ed il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale o domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando le indagini richiedono cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

#### ART. 6.

Le persone di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della presente legge sono convocate, di norma, per iscritto. Dopo essere state ammonite dell'importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula: « giuro di dire la verità e null'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronto.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il Presidente ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

#### ART. 7.

Nei casi previsti dall'articolo 5, lettere a), b) e d), se è eccepito il segreto professionale, ivi compreso quello giornalistico o bancario, la Commissione parlamentare, quando non ritiene fondata l'eccezione, tenuto conto delle esigenze dell'inchiesta, ordina la esecuzione dei provvedimenti oppure procede all'esame delle persone.

Quando un pubblico dipendente eccepisce il segreto d'ufficio la Commissione d'in-

chiesta, se ritiene necessaria ai fini dell'inchiesta stessa l'acquisizione delle notizie, degli atti, dei documenti o delle cose cui si riferisce l'eccezione, su deliberazione presa a maggioranza dei propri componenti, procede.

ART. 8.

La Commissione parlamentare d'inchiesta conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione.

La Commissione parlamentare, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti.

ART. 9.

La Commissione parlamentare d'inchiesta presenta contestualmente la propria relazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica con le conclusioni e le indicazioni necessarie.

ART. 10.

Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, di intesa, destinano uffici, funzionari e personale per i servizi di segreteria della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per una metà ciascuno.